COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 13

Autonomia finanziaria del Dipartimento

In ordine alla gestione del Fondo di cui al precedente articolo 12, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato:

1) presso il Dipartimento e' costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali;

2) la Corte dei conti esercita, in conformita' di legge, il controllo di legittimita', in via successiva, sugli atti del Dipartimento;

3) per la stipulazione dei contratti e delle convenzioni del Dipartimento il parere del Consiglio di Stato non e' obbligatorio;

4) i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito, connessi all'attivita' propria del Dipartimento sono assoggettati al visto semplice dell'ufficio di ragioneria di cui al punto 1);

5) gli uffici del Dipartimento possono stipulare in forma diretta e a trattativa privata convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, nell'osservanza dei criteri a tal fine stabiliti dal Comitato direzionale sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 15, primo comma;

6) possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con le necessita' dei servizi, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nel limite di lire due miliardi, per l'invio alle rappresentanze italiane all'estero interessate delle somme necessarie all'amministrazione del personale ai sensi dell'articolo 19 della presente legge;

7) le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario - ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalita' della presente legge - confluiscono di diritto nella dotazione degli esercizi successivi;

8) i fondi accreditati alle rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentemente approvati, possono - su autorizzazione del direttore generale del Dipartimento e sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 15 - essere trasferiti ad altre rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi.

Versione in vigore dal 1 marzo 1979, non più in vigore dal 1 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 9 febbraio 1979, n. 38
Titolo	I — Obbiettivi e strumenti della cooperazione allo sviluppo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/cooperazione-dell-italia-con-i-paesi-in-via-di-sviluppo/art-13-autonomia-finanziaria-del-dipartimento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it